



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

AB/mv/es

Decreto Rettorale n. _____ del _____

** n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico*

OGGETTO: “Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche”.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 25 marzo 2012;

Richiamato il Regolamento Generale di Organizzazione emanato con Decreto Rettorale 30 dicembre 2016, n. 4712;

Visto lo Schema tipo di Regolamento di funzionamento del Dipartimento, emanato con Decreto Rettorale del 26 novembre 2020, n. 4030;

Viste la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del 22 gennaio 2021, con le quali è stato approvato il relativo Regolamento di funzionamento;

Considerata l’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Area Atti di normazione interna e compliance normativa della Direzione Affari Generali, con il supporto organizzativo dell’Area coordinamento servizi di integrazione e monitoraggio, della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;

Considerato che il Regolamento risulta conforme allo Schema tipo;

Visto l’art. 25 del suddetto Schema tipo;

Valutato ogni opportuno elemento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della sanità Pubblica e Pediatriche", nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo on line di Ateneo ed il Dipartimento provvederà a darne pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Direzione Affari Generali
La Direttrice
D.ssa Adriana Belli

(Visto apposto digitalmente)

IL RETTORE
Prof. Stefano GEUNA

(Firma apposta digitalmente)

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (approvato dal Consiglio di Dipartimento con Delibera n. 2 del 22/01/2021)

Art. 1- Definizione e attribuzioni

1. Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche è costituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2012, n.5/2012/VII/1 previo parere favorevole del Senato Accademico del 7 maggio 2012, n.11/2012/VII/1, resa esecutiva dal Decreto Rettorale n.2804 del 14.05.2012. Esso organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche caratterizzate dalle discipline: Igiene, Microbiologia, Microbiologia Clinica, Statistica Medica, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Scienze Infermieristiche e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 11 dello Statuto.
2. L'indirizzo e l'attività del Dipartimento sono caratterizzati nel progetto scientifico-culturale e nel progetto didattico, che specificano altresì i settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei a tale progetto per contenuto e fini o mezzi, e settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento si impegna ad assicurare, nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, la didattica anche nei corsi di laurea per i quali non è Dipartimento di riferimento.
3. Le disposizioni relative alle attività didattiche del Dipartimento sono contenute nel regolamento didattico di cui al successivo art. 23.

Art. 2 - Ubicazione e beni

1. Il Dipartimento ha sede legale presso l'Ospedale Regina Margherita - A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino-, P.zza Polonia 94, Torino dove dispone dei locali dettagliati nelle corrispondenti planimetrie ed evidenziati nelle mappe a disposizione del Dipartimento medesimo. Le attrezzature e gli altri beni mobili, dei quali inoltre dispone, sono iscritti in apposito inventario.

Art. 3 - Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento si configura come centro di responsabilità dell'Ateneo di primo livello e dispone di autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa, esercitate per le finalità dettate dalla legge e dallo Statuto, con le modalità e con la disciplina prevista nel Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.
2. Il Dipartimento ha la responsabilità di cui all'art. 16 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
3. È attribuito al Dipartimento, nell'ambito degli obiettivi programmatici, da parte del Consiglio di Amministrazione, un budget economico e degli investimenti, di tipo autorizzatorio.

4. Nell'ambito del budget di cui al comma precedente, il dipartimento dispone dei finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti.
- 5- Esso dispone di spazi, strutture e servizi occorrenti al proprio funzionamento.
- 6- Il Dipartimento dispone altresì, per il personale docente e ricercatore a tempo determinato e a tempo indeterminato, di un budget virtuale espresso sia in termini finanziari, sia in punti organico, e assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, che il Dipartimento utilizza per proposte di bandi di concorso, chiamate o trasferimenti di professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici, ai sensi dei successivi articoli e dei regolamenti di Ateneo in materia di chiamate, reclutamento, mobilità ed omogeneità dei Dipartimenti, nonché delle leggi vigenti in materia.
- 7- Il Dipartimento è soggetto alla valutazione della performance organizzativa come stabilito dal Sistema di Misurazione e valutazione della performance.

Art. 4 - Gestione e contabilità

- 1- La gestione dei servizi tecnici e amministrativi a diretto supporto della didattica e della ricerca del Dipartimento è assicurata dalle strutture interne o da strutture organizzative dell'Ateneo esterne al Dipartimento, all'uopo deputate, secondo quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione.
- 2- Qualora le condizioni lo consentano e nel rispetto del quadro organizzativo di riferimento di cui al Regolamento di Organizzazione, il Dipartimento può condividere con altre strutture i servizi di cui al comma 1.
- 3- La gestione dei servizi amministrativi e contabili del Dipartimento è affidata al/alla Responsabile dell'Area di Amministrazione e Contabilità di Polo cui il Dipartimento afferisce, con le modalità e con la disciplina prevista dall' art. 19 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art.5 – Composizione

- 1- Al Dipartimento afferiscono, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, in numero non inferiore a 45 professori/professoressa ordinari/ordinarie, associati/e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché i/le Professori /Professoressa Straordinari/e a tempo determinato disciplinati/e dall'articolo 1, comma 12, della Legge 230 del 2005.
- 2- I /le docenti del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei, secondo i criteri di tendenziale omogeneità disciplinare individuati nel relativo Regolamento di Ateneo.
- 3- L'organizzazione dei servizi gestionali, tecnici e amministrativi a sostegno dell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione è disciplinata dal Regolamento Generale di Organizzazione, che definisce anche le regole e le procedure per la progettazione e la gestione dei servizi medesimi, in coerenza con la normativa vigente.
- 4- Sono assegnati alle dirette dipendenze del Direttore/ della Direttrice del Dipartimento:

- a) il personale tecnico-amministrativo deputato a svolgere attività di diretto supporto alla ricerca;
 - b) i collaboratori/le collaboratrici ed esperti/e linguistici/linguistiche.
- 5- L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico-amministrativo, di cui al comma precedente, è esercitata dal Direttore/Direttrice del Dipartimento secondo i principi dettati dal Regolamento Generale di Organizzazione e dagli altri atti di organizzazione ivi citati.

Art. 6 –Altro personale che fa capo al Dipartimento

- 1- Al Dipartimento fanno capo:
- a) gli/specializzandi/le specializzande delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento;
 - b) gli studenti/le studentesse iscritti/e ai corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento.
- 2- Al Dipartimento fa capo il personale temporaneamente afferente di cui al successivo articolo 7.
- 3- Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura (compresi i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i professori/le professoresse emeriti/e) che, per motivi di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo. Tali persone sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore/della Direttrice.
- 4- Il personale temporaneamente afferente e i frequentatori/le frequentatrici di cui al comma precedente devono essere coperti da idonea forma assicurativa.

Art. 7 - Afferenza temporanea al Dipartimento

- 1- L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti/e coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo. Tra questi è possibile prevedere la figura del Professore/Professoressa affiliato/a che, benché incardinato/a presso altro Ateneo o prestigioso centro di ricerca, ha collaborazioni scientifiche stabili con il Dipartimento partecipandone alle attività, senza diritto alla rappresentanza negli organi del Dipartimento.
- 2- L'afferenza temporanea è attribuita di diritto agli/alle assegnisti/e di ricerca e ai fruitori di borsa post-dottorato di durata almeno annuale.
Il Regolamento del Dipartimento può individuare ulteriori categorie ai cui componenti il Dipartimento attribuisce di diritto l'afferenza temporanea nonché la possibilità di disciplinare il prolungamento della scadenza dell'afferenza temporanea già attribuita di diritto.
- 3- L'afferenza temporanea può essere proposta dai/dalle professori/professoressa di ruolo e

ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato/a. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato/a che giustificano la richiesta.

- 4- Non possono essere considerati afferenti temporanei/e i/le dipendenti in attività presso altre strutture dell'università e i /le titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i/le professori/professoressse emeriti/e.
- 5- L'afferenza temporanea può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, ha validità per l'intero anno accademico ed è rinnovabile.
- 6- Le richieste di afferenza temporanea sono istruite dalla Giunta e votate dal Consiglio di Dipartimento, nella prima riunione utile. Le procedure necessarie per i rinnovi sono istruite all'inizio dell'anno accademico e il Consiglio di Dipartimento delibera in merito nella prima riunione utile. Il Dipartimento istituisce un pubblico elenco degli afferenti temporanei, aggiornato semestralmente a cura del Direttore.
- 7- Il Dipartimento regola l'accesso di tale personale a tutte le strutture e servizi utili allo svolgimento dell'attività scientifica per la durata dell'intero anno accademico.

Art. 8 - Organi del Dipartimento

- 1- Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore/la Direttrice del Dipartimento;
 - c) la Giunta del Dipartimento.
- 2- Agli organi del Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche.

Art. 9 - Composizione del Consiglio di Dipartimento ed elezione dei rappresentanti

- 1- Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti/e i professori/le professoressse di ruolo e tutti/e i ricercatori /le ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.
- 2- Sono rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:
 - a) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo;
 - b) una rappresentanza degli studenti/delle studentesse iscritti/e ai corsi di dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento;
 - c) una rappresentanza degli specializzandi delle Scuole di Specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento;
 - d) una rappresentanza degli afferenti temporanei di cui all'art. 7;
 - e) una rappresentanza degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale.

- 3- La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'elettorato passivo determina la decadenza dalla carica. In caso di reiterata assenza ingiustificata, altresì, il rappresentante decade dal suo incarico. Pena la decadenza, in ogni caso non sono ammesse più di 5 assenze alle sedute nel corso di un anno accademico, fatto salvo il caso di missione, ordine di servizio, gravi ragioni di salute o di maternità.
- 4- La disciplina relativa alla composizione delle suddette rappresentanze e alle modalità della loro elezione è contenuta nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.
- 5 -La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.
- 6- Partecipano altresì al Consiglio di Dipartimento tutti/e i/le Responsabili delle Aree di Polo, senza diritto di voto, salvo il caso di elezione in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
- 7- Il supporto alla gestione delle sedute del Consiglio di Dipartimento è assicurato dal/dalla Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio del Polo cui il Dipartimento afferisce.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio

- 1- Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. Approva gli obiettivi, i criteri di valutazione e il piano triennale di cui al successivo art. 22; programma annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico-disciplinari) di nuovi/e professori/professoress e ricercatori/ricercatrici e di personale tecnico- amministrativo, per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e la sostenibilità dell'offerta formativa, nonché le esigenze finanziarie ad esse connesse; organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche dei professori/delle professoress e dei ricercatori/delle ricercatrici ad esso afferenti.
- 2- In particolare il Consiglio:
 - a) esercita le funzioni previste dall'art. 16 comma 5 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - c) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento e ne delibera il relativo fabbisogno;
 - d) delibera sulla ripartizione delle risorse ad esso assegnate, su proposta del Direttore/della Direttrice e in armonia con il sistema di contabilità economico-patrimoniale dell'Ateneo;
 - e) dispone direttamente del proprio budget con atti di gestione e secondo le procedure previste nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - f) approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento, articolato in Regolamento di funzionamento e Regolamento didattico;
 - g) delibera, in accordo con il piano organico di Ateneo, sulle esigenze di reclutamento e sulle proposte di attivazione di procedure concorsuali o di trasferimento di posti per professori/professoress e di ruolo o ricercatori/ricercatrici, nonché sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo;
 - h) delibera sulle proposte di chiamata dei professori e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori/delle ricercatrici;

- i) assume le deliberazioni in merito all'istituzione, all'attivazione e alla disattivazione dei Corsi di Studio per i quali il Dipartimento è competente; assume altresì le deliberazioni in merito alla proposta di attivazione o di modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e approva i relativi programmi;
- l) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa;
- m) approva l'Ordinamento didattico e il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio in cui è coinvolto;
- n) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai/docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- o) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
- p) approva le relazioni periodiche sull'attività scientifica e didattica dei professori/ delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici;
- q) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici;
- r) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- s) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra Dipartimenti interessati;
- t) trasmette agli organi competenti, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica;
- u) aggiorna con cadenza almeno triennale il progetto scientifico-culturale e il progetto didattico del Dipartimento, ivi incluse le variazioni all'elenco dei settori omogenei;
- v) delibera in merito alle richieste di afferenza temporanea di cui all' art. 7 del presente Regolamento, precedentemente istruite dalla Giunta di Dipartimento;
- z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto, dai Regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

3. Spetta altresì al Consiglio la proposta di modifiche da apportare ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 11- Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in tempo utile per espletare i compiti che sono ad esso attribuiti dall'art 10. In particolare, esamina e approva entro la data fissata dal Consiglio di amministrazione la proposta di budget approntata dal Direttore/dalla Direttrice.

2. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento di Ateneo.

3. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi, sulla base di un calendario predisposto a cadenza semestrale, tenendo conto della calendarizzazione delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e comunque ogni qual volta il Direttore/la Direttrice lo ritenga opportuno. La convocazione, tanto ordinaria quanto straordinaria, è effettuata dal Direttore/ dalla Direttrice, con l'indicazione dell'ordine del giorno articolato per punti specifici, almeno cinque giorni prima della seduta mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto. Il Direttore/la Direttrice deve fare avvisare personalmente i membri del Consiglio.

4. Il Direttore/la Direttrice è tenuto/a ad inserire nell'ordine del giorno della convocazione gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da almeno il dieci per cento dei membri del Consiglio.

5. Il Consiglio si riunisce per motivi d'urgenza, quando il Direttore/la Direttrice lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso il termine di cui all'art. precedente è ridotto a tre giorni, con comunicazione che deve essere fatta pervenire personalmente ai membri del Consiglio.

6. È compito del Direttore/della Direttrice assicurare che il materiale relativo alle deliberazioni all'ordine del giorno sia comunicato ai componenti del Consiglio in tempo utile e con modalità adeguate.

7. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professori/professoressa di prima fascia partecipano soltanto i professori/le professoressa di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore/professoressa di seconda fascia partecipano soltanto i professori/le professoressa di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore/ricercatrice partecipano soltanto i professori/le professoressa di prima e seconda fascia, i ricercatori/le ricercatrici a tempo indeterminato e quelli/e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett.b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

8. Gli studenti/le studentesse, il personale tecnico amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori/delle professoressa e dei ricercatori/delle ricercatrici nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d'insegnamento.

Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio

1. Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

3. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal direttore/dalla Direttrice e dal Segretario/dalla Segretaria. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti. I verbali debbono essere letti ed approvati di norma nella seduta successiva del Consiglio.

4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore/dalla Direttrice; le sedute per l'elezione del Direttore/della Direttrice sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Direttore/della Direttrice funge da Presidente il Vicedirettore vicario/la Vicedirettrice vicaria o, qualora anch'egli/ella sia assente, altro Vicedirettore/Vicedirettrice; altrimenti presiede la seduta il professore/la professoressa ordinario/a più anziano/a presente alla seduta.

5. Funge da Segretario/a delle sedute del Consiglio il professore/la professoressa ordinario/a con minore anzianità di servizio presente alla seduta, che si avvale per la verbalizzazione della collaborazione della struttura amministrativa dell'Area Integrazione e monitoraggio del Polo cui il Dipartimento afferisce. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute del

Consiglio possono essere registrate. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale e può essere consultata a richiesta per contestazioni da parte dei componenti del Consiglio.

6. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore/la Direttrice dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

7. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.

8. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Il Direttore/la Direttrice organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo, ove occorra, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.

9. Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell'ordine del giorno ciascun membro del Consiglio può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento; ha inoltre diritto a un'eventuale replica di non più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Direttore/la Direttrice può consentire, eventualmente su richiesta avanzata da uno o più membri del Consiglio, di derogare dai limiti suddetti. Non sono consentiti interventi non pertinenti all'ordine del giorno.

10. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.

11. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore/la Direttrice li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.

12. È fatto obbligo al Direttore/alla Direttrice di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.

13. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale, cominciando dai/dalle rappresentanti degli studenti/delle studentesse, indi dei dottorandi/delle dottorande, degli afferenti temporanei, del personale tecnico-amministrativo, passando quindi ai ricercatori/alle ricercatrici e poi, in ordine inverso rispetto all'anzianità, ai professori/alle professoresse di seconda e poi di prima fascia; il Direttore/la Direttrice vota per ultimo/a. È previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Direttore/la Direttrice e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.

14. Il Direttore/la Direttrice può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi non sono previste né votazioni né delibere.

Art. 13 - Elezione del Direttore/della Direttrice

1. Le disposizioni relative all'elezione del Direttore/della Direttrice del Dipartimento sono contenute nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

Art. 14 - Attribuzioni del Direttore/della Direttrice

1. Il Direttore/la Direttrice ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta si assicura dell'esecuzione dei rispettivi deliberati.

2. Coadiuvato/a dalla Giunta, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; cura il funzionamento del Dipartimento; tiene i rapporti con gli Organi accademici; promuove e coordina le attività del Dipartimento e predispone la proposta di budget (in collaborazione con il Responsabile dell'Area competente), il piano triennale, le richieste di finanziamento e di personale tecnico - amministrativo.

3. Il Direttore/la Direttrice è il Responsabile per la Qualità del Dipartimento per la ricerca, la didattica e la cosiddetta "terza missione"; in relazione a ciò può nominare un suo delegato con compiti specifici. Il Direttore/la Direttrice controlla e garantisce il corretto svolgimento dei processi secondo i principi della qualità e assicura che gli organi del Dipartimento esprimano responsabilmente il proprio ruolo.

4. Il Direttore/la Direttrice inoltre:

- a) propone agli organi del Dipartimento il piano annuale delle ricerche e dell'attività didattica del Dipartimento e predispone i necessari strumenti organizzativi;
- b) predispone la relazione annuale sui risultati della ricerca e sulla didattica svolta dal Dipartimento, da sottoporre al termine dell'anno accademico all'approvazione del Consiglio del Dipartimento;
- c) sottoscrive gli atti contrattuali e convenzionali nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e delle relative note applicative;
- d) vigila sulle attività didattiche del Dipartimento e cura l'osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera stabilito annualmente;
- e) coordina la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature per la preparazione dei dottorati di ricerca, dei tirocini e delle tesi di laurea;
- f) in casi straordinari di necessità ed urgenza, dandone preventiva ed idonea comunicazione ai componenti del Consiglio, potrà adottare, sotto la sua diretta responsabilità, atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica alla prima riunione successiva, con esclusione di quegli atti, la cui competenza sia riservata, per espressa previsione di legge o di regolamento, al Consiglio;
- g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli/le dal regolamento didattico del Dipartimento, dalle norme legislative vigenti, dallo Statuto, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dagli altri Regolamenti di Ateneo.

5. Il Direttore/la Direttrice può chiedere al Rettore/alla Rettrice di essere parzialmente esentato/a dallo svolgimento dell'attività didattica. Al Direttore/alla Direttrice spetta un'indennità di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore/la Direttrice può affidare determinati incarichi a singoli docenti; può altresì nominare commissioni istruttorie su determinati problemi, in vista dell'esame di essi da parte del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore/la Direttrice è responsabile dell'operato dei/delle docenti incaricati/e e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni.

Art. 15 – Vicedirettori/Vicedirettrici

1. Il/la Direttore/Direttrice nomina almeno due Vice- Direttori/Direttrici del Dipartimento e assegna il ruolo di Vicedirettore/Vice- Direttrice Vicario/a al Vicedirettore/Vicedirettrice alla didattica o al Vicedirettore/Vicedirettrice alla ricerca.

Art: 16 – Composizione ed elezione della Giunta

1. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore/la Direttrice, i/le due Vice Direttori/Direttrici e il /la Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio di Polo, con funzioni di Segretario/a senza esercizio del diritto di voto.

2. Sono rappresentanze elettive in seno alla Giunta:

a) un numero di componenti pari ad un minimo di tre e un massimo di nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra i professori ordinari, un terzo scelto tra i professori associati e un terzo scelto tra i ricercatori;

b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Consiglio di Dipartimento, e comunque non superiore a tre. I rappresentanti sono eleggibili tra tutti coloro che hanno l'elettorato attivo rispetto alle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento e devono avere competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate all'atto della candidatura.

3. Le modalità di elezione delle suddette rappresentanze sono contenute nel Regolamento per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

4. Alle rappresentanze degli afferenti temporanei, degli studenti/delle studentesse e dei dottorandi/delle dottorande è garantita la partecipazione alle riunioni di Giunta in qualità di uditori, nella misura di un componente per rappresentanza (uno per gli studenti, uno per i dottorandi e uno per gli afferenti temporanei) e individuati dalla rispettive rappresentanze in Consiglio di Dipartimento al loro interno.

5. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli/delle aventi diritto.

6. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo.

7. I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici.

Art. 17 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore/la Direttrice. La Giunta coadiuva il Direttore/la Direttrice in tutte le attribuzioni esplicitate all'art. 14.
2. La Giunta del Dipartimento è convocata dal Direttore/dalla Direttrice almeno cinque giorni prima della riunione mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto. La convocazione è pubblicata, almeno cinque giorni prima della riunione, nel sito del Dipartimento. Il Direttore/la Direttrice deve fare avvisare personalmente i membri della Giunta. Il Direttore/la Direttrice è tenuto/a ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta.
3. In caso di assenza del/della Responsabile dell'Area Integrazione e Monitoraggio di Polo, quest'ultimo/ultima individua nell'ambito dell'Area stessa un sostituto per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 18 – Sezioni e gruppi di ricerca

1. I Dipartimenti possono essere articolati al loro interno in Sezioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, nonché in Gruppi di Ricerca. Per ogni Sezione può essere previsto un Coordinatore/una Coordinatrice, eletto/a all'interno della Sezione stessa.
2. Sezioni e Gruppi di ricerca vengono considerati nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del Dipartimento.
3. Alle Sezioni non possono essere delegati compiti e prerogative del Consiglio di Dipartimento, né possono essere attribuiti ad esse capitoli di spesa. Le Sezioni non esprimono rappresentanti negli organi del Dipartimento.
4. La composizione delle sezioni è approvata dal Consiglio di Dipartimento.
5. Sono istituite le seguenti sezioni:

Sezione di Igiene - Via Santena, 5 bis Torino – per Igiene, Statistica Medica e Scienze Infermieristiche;
Sezione di Microbiologia - Via Santena, 9 Torino – per la Microbiologia;
Sezione di Medicina del Lavoro- Via Zuretti, 29 Torino – per la Medicina del Lavoro;
Sezione di Medicina Legale -Corso Galileo Galilei, 22 Torino – per la Medicina Legale;
Sezione di Pediatria - Piazza Polonia, 94 Torino – per la Pediatria e Neuropsichiatria Infantile.
6. Alle sezioni sono attribuite le funzioni seguenti: osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, rispetto degli spazi, delle attrezzature didattiche/scientifiche e segnalazione di eventuali malfunzionamenti/disservizi al Responsabile di Area del Polo competente.

Art. 19 - Commissioni per la Didattica e per la Ricerca

1. Sono istituite nel Dipartimento, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 dello Statuto, la Commissione per la Didattica e la Commissione per la Ricerca.

2. Le due Commissioni, nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza, sono organi di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca e di tutte le attività didattiche del Dipartimento e hanno il compito di fornire pareri alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento e agli organi di valutazione. Collaborano alla redazione della programmazione annuale e del piano triennale del Dipartimento e alle revisioni del progetto scientifico culturale e didattico; favoriscono l'aggregazione efficiente delle risorse e del personale del dipartimento in relazione a specifici obiettivi; curano la promozione degli scambi internazionali.

3. Il/la Responsabile di ciascuna commissione è individuato/a nella figura del Vice Direttore/Direttrice di cui al precedente articolo 15.

4. I Vice Direttori per la Didattica e la Ricerca, Presidenti delle rispettive Commissioni, propongono al Consiglio una lista di nominativi di membri permanenti, con durata triennale, delle Commissioni, individuata tra il personale docente afferente al Dipartimento garantendo la rappresentanza di tutti i SSD del Dipartimento. Il Consiglio delibera, con votazione, la costituzione delle Commissioni proposte.

Per ciascuna Commissione vengono altresì individuati dai rispettivi ruoli, un rappresentante degli studenti dei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, un rappresentante delle Scuole di Dottorato o di Specializzazione e un rappresentante del personale tecnico amministrativo che parteciperanno con pieno diritto di voto alle riunioni della Commissione per quegli elementi all'Ordine del Giorno che siano direttamente riferibili a problematiche di loro interesse.

La composizione delle Commissioni è stabilita come segue:

a) la composizione della Commissione per la Didattica è stabilita dal Consiglio di Dipartimento su proposta congiunta del Direttore/Direttrice e del Vice Direttore/Vice Direttrice alla didattica e in relazione al piano di attività. Essa deve prevedere una rappresentanza di tutte le componenti coinvolte nelle attività didattiche (docenti, ricercatori, tecnici e studenti).

b) la composizione della Commissione per la Ricerca è stabilita dal Consiglio di Dipartimento su proposta congiunta del Direttore/Direttrice e del Vice Direttore/ Vice Direttrice alla ricerca e comprende docenti, ricercatori, tecnici e afferenti temporanei rappresentativi del piano delle ricerche del Dipartimento.

5. I componenti delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca durano in carica tre anni e possono ricoprire più mandati. I componenti decaduti sono sostituiti secondo le modalità stabilite nel comma precedente.

Art. 20 - Funzionamento delle Commissioni per la didattica e la ricerca

1. Il/la Responsabile di ciascuna Commissione ne coordina e presiede i lavori.
2. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento.
3. Le riunioni delle Commissioni sono aperte ai componenti del Dipartimento in qualità di uditori/uditrici.
4. Le proposte delle Commissione per la Didattica e per la Ricerca sono trasmesse al Direttore/alla Direttrice, che ne dà comunicazione al Consiglio con sufficiente anticipo, secondo quanto stabilito all'art. 11 comma 5.

Art. 21 - Altre commissioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o Consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.
2. Nel caso in cui il Dipartimento non afferisca ad una Scuola, lo stesso istituisce la Commissione Didattica Paritetica composta secondo le modalità individuate dal Regolamento Didattico del Dipartimento e con le competenze previste dall'art. 29 dello Statuto.
3. Le altre Commissioni, permanenti e temporanee, sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
4. Le altre commissioni permanenti del Dipartimento sono: la Commissione Programmazione e la Commissione Bilancio (a durata triennale).
La Commissione Programmazione definisce i criteri in base ai quali il Dipartimento opererà il reclutamento del personale, relativamente a ruoli docenti e ruoli tecnici scientifici, con la relativa revisione annuale ed è responsabile della sua attuazione. E' tenuta a rendere espliciti i criteri adottati per la proposta di piano triennale di attribuzione delle risorse, sottoposta al Consiglio di Dipartimento. Stabilisce inoltre le linee strategiche dell'attività dipartimentale negli ambiti della ricerca, didattica e terza missione. Ne sono membri, oltre al Direttore/Direttrice, ai Vice Direttori per la Didattica e la Ricerca, i professori di prima fascia decani dei settori scientifico-disciplinari, i professori di seconda fascia o RU se rappresentanti unici di settori scientifico-disciplinari.
La Commissione Bilancio è organo di programmazione per l'utilizzo dei fondi del Dipartimento e per la ripartizione delle risorse ad esso assegnate su proposta della Direzione e in linea con l'Area di contabilità e bilancio del Polo di Medicina. Ne sono membri, oltre al/alla Direttore/Direttrice, al/alla Vice Direttore/Vice Direttrice Vicario/Vicaria, al massimo due docenti (scelti fra PO, o PA o RU) come rappresentanti dei settori scientifici disciplinari del dipartimento.
5. La Commissione Programmazione, limitatamente agli ambiti di indirizzo in merito alla dotazione organica PTA, garantirà una rappresentanza formale del personale tecnico amministrativo dipartimentale.

Art. 22 - Valutazione e autovalutazione

1. Il Dipartimento elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e delle attività didattiche, ove sono definite le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l'effettiva realizzazione dei progetti di ricerca.
2. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del

Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo.

3. Il Dipartimento istituisce un sistema di valutazione delle proprie attività di ricerca scientifica e della didattica ad esso pertinente (attribuito alla Commissione Programmazione), in armonia con i sistemi di valutazione nazionali e di Ateneo.

4. Possono fare parte del sistema di valutazione del Dipartimento specifiche procedure di valutazione dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici componenti del Dipartimento stesso, individualmente o in quanto componenti di gruppi di ricerca e sezioni, eseguite dal Dipartimento al fine della ripartizione di risorse, della verifica dell'efficiente impiego delle stesse, della designazione di componenti di collegi dottorali e commissioni, e ad altri fini per cui siano deliberate tali procedure. Le procedure sono stabilite dal Consiglio di dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione, ed è cura del Direttore/della Direttrice darne pubblica e precisa documentazione.

5. I criteri di valutazione tengono conto, in relazione all'attività di/delle docenti e ricercatori/ricercatrici, dei diversi rapporti tra ricerca, didattica e attività gestionali. Il Dipartimento garantisce la necessaria stabilità dei criteri nel tempo.

6. Concorre a definire la consistenza della produzione scientifica del Dipartimento (e/o sezione e/o gruppo di ricerca se presenti) il personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze nei termini indicati dal processo di autovalutazione definito nel regolamento di Dipartimento.

7. Una valutazione complessiva delle attività di ricerca e didattica del Dipartimento viene svolta almeno una volta ogni 5 anni da parte di un Comitato a composizione esterna, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore/della Direttrice. I compiti del Comitato di Valutazione e lo svolgimento delle sue procedure sono definiti dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione.

Art. 23 - Altri Regolamenti

1. Il Regolamento Didattico del Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo schema-tipo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.

Art. 24 - Entrata in vigore dello Schema tipo di Regolamento e norme finali

1. Il presente schema-tipo di Regolamento di funzionamento è emanato con Decreto del Rettore, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.

2. Il presente schema-tipo di Regolamento di funzionamento del Dipartimento sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 2427 del 6 luglio 2015.

3. L'Università di Torino provvede a dare pubblicità al presente schema-tipo di regolamento di funzionamento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 25 –Approvazione e modifiche Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. L'approvazione e le successive modifiche del Regolamento di funzionamento dei singoli Dipartimenti sono effettuate dai rispettivi Consigli, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora i suddetti regolamenti non siano conformi allo schema-tipo, dovranno essere approvati anche dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Allegati al Regolamento

1. Al Regolamento di funzionamento del Dipartimento sono allegati il progetto scientifico, il progetto didattico, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i suoi componenti.

2. Al Regolamento di funzionamento possono essere aggiunti, oltre a quelli previsti all'art. 1, altri allegati, che sono approvati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento e hanno mera valenza di organigramma interno.

3. Gli allegati al Regolamento didattico del Dipartimento sono indicati nel Regolamento stesso.

Art. 27 – Entrata in vigore del Regolamento di funzionamento del Dipartimento

1. Il Regolamento di funzionamento è emanato con Decreto del Rettore, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.

2. Il Dipartimento provvede a dare pubblicità al Regolamento di funzionamento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

La Direttrice del Dipartimento
di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
Prof.ssa Annamaria CUFFINI



ALLEGATI

Progetto scientifico culturale del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche è il luogo di aggregazione di numerose discipline accademiche, quali l'Igiene, la Microbiologia, la Microbiologia Clinica, la Statistica Medica, le Scienze Infermieristiche, la Pediatria, la Neuropsichiatria infantile, la Medicina del Lavoro e la Medicina Legale, presenti in vari Corsi di Studio, che esprimono, attraverso i singoli settori, un'ampia gamma di potenzialità nel campo della Prevenzione e della Sanità Pubblica.

Queste potenzialità si realizzano attraverso strumenti di tipo metodologico, diagnostico e assistenziale-individuale che permettono di delineare percorsi preventivi e diagnostico-terapeutici ottimali, nonché azioni sull'ambiente e sulla comunità, mirate a mantenere e a promuovere lo stato di salute dell'individuo e migliorarne la qualità di vita.

La strategia che orienta le scelte per la costituzione del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche è di riunire vari settori disciplinari le cui competenze di base e cliniche sono potenzialmente complementari e sinergiche con la finalità di garantire la promozione della salute in tutte le fasce d'età; la prevenzione e la cura di patologie pediatriche e neuropsichiatriche durante l'età dello sviluppo; la diagnosi e la terapia delle malattie tramite la valutazione delle tecnologie ottimali; la ricerca delle loro basi molecolari; lo studio dei meccanismi patogenetici e della risposta alle infezioni; la valutazione del rischio in ambiente di vita e di lavoro; delle interazioni ambiente-lavoro e dell'impatto sulla salute e sull'organizzazione sanitaria.

La componente di Microbiologia contribuisce, con la ricerca di base, allo studio delle malattie infettive con significative ricadute sui sistemi sperimentali patogenetici, immunologici e diagnostici e le implicazioni cliniche connesse.

La componente di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile rappresenta l'area di identificazione e trattamento delle malattie in cui fattori infettivi, genetici, ambientali e stili di vita esercitano un ruolo chiave non solo nel corso dell'età evolutiva, ma anche delle successive epoche di vita.

La componente delle Scienze Infermieristiche offre il proprio contributo nell'ambito degli interventi assistenziali, attraverso lo studio dei processi di mantenimento della salute, delle risposte della persona alla malattia, dell'epidemiologia dei problemi assistenziali e alla definizione, sperimentazione e valutazione di interventi, strategie e modelli assistenziali efficaci.

La componente di Medicina del Lavoro si caratterizza per lo studio e la prevenzione dei fattori di rischio sia tradizionali che emergenti presenti negli ambienti di lavoro, i loro effetti nocivi sull'organismo, integrando strategie di monitoraggio biologico mediante biomarcatori di dose di effetto e caratterizzazione dell'esposizione mediante monitoraggio ambientale, con la valutazione clinico-funzionale e la metodologia epidemiologica.

Questo percorso di ricerca, sia di base sia clinica, trova ulteriore estensione nelle componenti di Igiene e di Statistica Medica, che con la Medicina del Lavoro, contribuiscono a descrivere e quantificare l'associazione fra malattie, ambiente di lavoro e stili di vita.

La componente di Igiene, a fronte delle ricerche utili a quantificare le relazioni esistenti tra determinanti e malattia, affronta la pianificazione, l'organizzazione e l'implementazione di percorsi orientati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, alla promozione della salute, nonché all'accesso ed alla fruibilità dei servizi.

La componente di Statistica Medica, oltre ad approfondire lo studio di fenomeni sanitari mediante lo sviluppo e l'applicazione di appropriati modelli statistici, contribuisce anche attraverso la metodologia epidemiologica clinica e la biostatistica a supportare la pianificazione e lo svolgimento della ricerca clinica e di base.

La componente di Medicina Legale completa le competenze affrontando le varie problematiche in chiave di elaborazione ed interpretazione giuridica, anche tramite l'interazione con l'Autorità Giudiziaria e, in generale, con gli operatori del Diritto, in ambito penale e civile.

La co-esistenza all'interno di un unico Dipartimento di Scienze di Base, Scienze Cliniche e Scienze Applicate potenzia le interazioni esistenti tra questi gruppi con ricadute positive sulla ricerca e sulla tutela della salute. Lo scopo del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche è quindi quello di far convergere in una singola struttura organizzativa ed amministrativa le figure professionali di docenti e di personale tecnico ed amministrativo dell'Università di Torino, accomunati da interessi nel campo della prevenzione e della terapia di un'ampia gamma di malattie, al fine di ottimizzare l'approccio didattico, di ricerca ed assistenziale in un'ottica multidisciplinare.

Progetto Didattico del

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche

Il progetto didattico del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche è incentrato sulla formazione di professionisti che opereranno in ambito sanitario (attraverso lauree triennali e magistrali di II livello di cui il dipartimento è capofila e in collaborazione con altri dipartimenti della Scuola di Medicina), ma si estende anche ad altre professioni nel campo Educativo (per la collaborazione con la Scuola di Scienze Umanistiche), nel campo Biologico (per la collaborazione con la Scuola di Scienze della Natura e con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del farmaco) e nel campo giuridico (per la collaborazione con la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-sociali). Tale progetto si completa poi con l'impegno dei suoi docenti nelle Scuole di Specializzazione, che rappresentano un momento

centrale di formazione orientato all'assistenza, nei Master di primo e secondo livello e in alcuni dottorati di ricerca per la formazione di terzo livello nel campo della ricerca scientifica.

In dettaglio il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, con l'integrazione tra ricerca di base e ricerca clinica, fornisce un'offerta didattica per gli studenti di vari Corsi di Laurea, partecipando ai tre livelli di percorso formativo:

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Polo di Torino;
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Polo San Luigi;
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Laurea Triennale in Biotecnologie;
- Lauree Triennali e Specialistiche nelle Professioni Sanitarie;
- Scuola Superiore di Medicina di MD/PhD;
- Scuole di Specializzazione di Area Medica, Sanitaria e dei Servizi;
- Scuole di Dottorato di Biomedicina e di Scienze;
- Laurea in Scienze Biologiche, Triennale e Magistrale (TO e Alessandria)
- Laurea in Scienze Motorie -SUISM, Triennale e Magistrale
- Laurea in Scienze della Formazione, Triennale e Magistrale
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
- Laurea Magistrale in Scienze Agrarie
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza
- Laurea Magistrale (Interfacoltà) in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione umana

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, con i suoi docenti, partecipa alla costituzione e all'attività di diversi Corsi di Studio. Il Dipartimento, comprendendo SSD ad indirizzo preventivo, pre-clinico e clinico, rappresenta un core formativo importante e fondamentale nell'offerta didattica di diversi Corsi di Studio, realizzandone la costituzione e assumendosila responsabilità organizzativa diretta (ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di Studio o di Area didattica), quali:

CS in Infermieristica; CS in Infermieristica Pediatrica; CS in Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva; CS in Educazione Professionale; CS in Tecnici di Laboratorio Biomedico; CS in Tecnici della Prevenzione in Ambiente di Vita e di Lavoro.

CL Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; CL Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche; CL Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione.

Al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche afferiscono sette Scuole di Specializzazione di Area medica e Area servizi:

- Scuola di Specializzazione in "Medicina del lavoro"
- Scuola di Specializzazione in "Igiene e medicina preventiva"
- Scuola di Specializzazione in "Medicina legale"
- Scuola di Specializzazione in "Neuropsichiatria infantile"
- Scuola di Specializzazione in "Pediatría"
- Scuola di Specializzazione in "Microbiologia e Virologia"
- Scuola di Specializzazione in "Statistica sanitaria e Biometria"

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche promuove attività formative post-laurea caratterizzanti quali Master di I e di II livello, annuali e/o biennali.

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche contribuisce a fornire un'offerta didattica in vari indirizzi di Scuole di Dottorato.

I compiti di programmazione e coordinamento delle attività didattiche del Dipartimento, con particolare attenzione ai corsi per i quali il DSSPP è struttura di riferimento come dipartimento capofila, sono assegnati alla Commissione Didattica come osservatorio permanente delle attività didattiche, con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione delle stesse e dei servizi connessi.

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche partecipa inoltre all'attività didattica di numerose Scuole di Specializzazione e Master di I e di II livello nell'Area Scientifico-Sanitaria.

Relazione di omogeneità ed elenco SSD afferenti

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche riunisce un numero significativo di settori scientifico disciplinari le cui competenze di base, applicate, e cliniche sono complementari, sinergiche ed omogenee per fini e per metodi alla realizzazione del progetto scientifico-culturale volto alla promozione della salute e alla prevenzione e cura delle malattie.

In particolare nel Dipartimento sono presenti i seguenti Settori Scientifici Disciplinari: MED/01 - MED/07 - MED/38 - MED/39 - MED/42 - MED /43 - MED /44 - MED/45 - appartenenti alle Aree UNITO 06 - 07 - 16.